

Capitolo V

Il tesseramento

STAGIONE SPORTIVA 2011/2012

5.1 Tesseramento dilettanti

5.2 Variazioni di tesseramento

a) **Calciatori “giovani dilettanti”**

Il tesseramento dei calciatori "giovani dilettanti" (primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo) può essere richiesto *fino al 31 maggio 2012*.

La data di invio delle richieste presso le Divisioni o i Comitati competenti stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

b) **Calciatori “non professionisti”**

Il tesseramento di calciatori "non professionisti" (primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo), può essere effettuato da:

- *venerdì 1° luglio 2011 a sabato 31 marzo 2012 (ore 12.00)*

La data di invio delle richieste presso le Divisioni o i Comitati competenti stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

c) **Stipulazione rapporto professionistico da parte di calciatori “non professionisti” – art. 113 N.O.I.F.**

I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l'età prevista dall'art. 28 delle N.O.I.F., possono sottoscrivere un contratto da professionista per società di Serie A, B, 1^a e 2^a Divisione e richiedere il conseguente tesseramento:

- *da venerdì 1° luglio a sabato 30 luglio 2011 (ore 12,00)*- autonoma sottoscrizione – art. 103 NOIF

- *da lunedì 1 agosto a mercoledì 31 agosto 2011 (ore 19,00)* – con consenso della società dilettantistica

- *da martedì 3 gennaio a martedì 31 gennaio 2012 (ore 19,00)* - con consenso della società dilettantistica

La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata nei suddetti termini.

5.3 **Trasferimento di calciatori “giovani dilettanti” e “non professionisti” tra società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti**

Estratto dell'art. 100 delle N.O.I.F.:

1. I calciatori che non abbiano compiuto il diciannovesimo anno di età nell'anno precedente a quello in cui ha inizio la stagione sportiva e che non siano “professionisti”,

possono essere trasferiti tra Società della stessa o di diversa Lega. I calciatori di età superiore “non professionisti” possono essere trasferiti soltanto tra Società della Lega Nazionale Dilettanti.

2. Il trasferimento a titolo definitivo o temporaneo dei calciatori “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” può avvenire soltanto nei periodi fissati annualmente dal Consiglio Federale ed una sola volta per ciascun periodo. Pur tuttavia un calciatore acquisito a titolo definitivo da una Società può essere dalla stessa trasferito a titolo temporaneo ad altra Società.

2bis ABROGATO.

3. Il trasferimento di calciatori deve essere curato esclusivamente dai dirigenti in carica o dai collaboratori specificamente autorizzati dalla Società interessata. La formalizzazione degli accordi di trasferimento di ogni genere deve avvenire presso le sedi delle Società o presso le sedi federali o autorizzate dalla FIGC.

4. Le richieste di trasferimento, sottoscritte da coloro che possono impegnare validamente le Società contraenti agli effetti sportivi e nei rapporti federali, nonché dal calciatore, debbono essere presentate alle Leghe od ai Comitati di competenza, con la trasmissione del relativo accordo di trasferimento. Qualora il calciatore non abbia compiuto il 18° anno di età, la richiesta deve essere sottoscritta anche da chi esercita la potestà genitoriale.

5. Contro l'accoglimento o il mancato accoglimento della richiesta di trasferimento, le parti interessate possono ricorrere nel termine di 30 giorni alla Commissione Tesseramenti, con l'osservanza delle norme dettate dal Codice di Giustizia Sportiva. Il reclamo del calciatore minore di età deve essere sottoscritto anche dall'esercente la potestà genitoriale.

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti distinti periodi:

a) da venerdì 1° luglio a sabato 17 settembre 2011 (ore 12.00)

b) da giovedì 1° dicembre a venerdì 16 dicembre 2011 (ore 19.00)

Nell'ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.)

Le liste di trasferimento devono essere depositate o spedite, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati Regionali e alle Divisioni di competenza entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito o, nel caso di spedizione a mezzo posta, dalla data di spedizione del plico raccomandato sempre che l'accordo pervenga entro i dieci giorni successivi alla data di chiusura dei trasferimenti.

Le liste di trasferimento possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura dei trasferimenti, anche presso le Delegazioni provinciali della Regione di appartenenza della Società cessionaria

5.4. Trasferimenti di calciatori "Giovani dilettanti" da società dilettantistiche a società di Serie A, B, Prima e Seconda Divisione

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante", nei limiti di età di cui all'art. 100 delle N.O.I.F., da società dilettantistiche a società di Serie A, B, 1^a e 2^a Divisione può avvenire nei seguenti distinti periodi:

a) da venerdì 1° luglio a mercoledì 31 agosto 2011 (ore 19.00)

b) da martedì 3 gennaio a martedì 31 gennaio 2012 (ore 19.00)

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F..

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata nei suddetti termini.

5.5 Trasferimenti di calciatori "Giovani di Serie" da Società di Serie A, B, Prima e Seconda Divisione a società dilettantistiche

Il trasferimento di un calciatore "Giovane di Serie" da società di A, B, 1^a e 2^a Divisione a società dilettantistiche, può avvenire nei seguenti distinti periodi:

a) da venerdì 1° luglio a mercoledì 31 agosto 2011 (ore 19.00)

b) - da martedì 3 gennaio a martedì 31 gennaio 2012 (ore 19.00)

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F..

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

Le liste di trasferimento devono essere depositate o spedite, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati Regionali e alle Divisioni di competenza entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito o, nel caso di spedizione a mezzo posta, dalla data di spedizione del plico raccomandato sempre che l'accordo pervenga entro i dieci giorni successivi alla data di chiusura dei trasferimenti.

Le liste di trasferimento possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura dei trasferimenti, anche presso le Delegazioni provinciali della Regione di appartenenza della Società cessionaria.

5.6 Richiesta di tesseramento calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto contrattuale

Le richieste di tesseramento a favore di società dilettantistiche, da parte di calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale, possono avvenire:

- da venerdì 1° luglio a sabato 31 dicembre 2011 (ore 12.00)

Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso le Divisioni o i Comitati Regionali di competenza, oppure spedite a mezzo posta. In quest'ultimo caso il tesseramento decorre dalla data di spedizione del plico postale, sempreché lo stesso pervenga entro il 10 gennaio 2012.

5.7. Calciatori stranieri provenienti o provenienti da Federazione estera

La società di Lega Nazionale Dilettanti può tesserare, entro il 31 dicembre, e schierare in campo un solo calciatore straniero proveniente o provenuto da Federazione estera purché sia documentato quanto previsto dall'art. 40, comma 11, punto 1) e 2), delle N.O.I.F..

La richiesta di tesseramento deve essere inoltrata presso l'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. di Roma. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..

In virtù delle direttive rese note dalla FIFA in ordine all'art. 4 (allegato 3 del Regolamento dello status e transfert dei calciatori), i calciatori provenienti da Federazione estera, non possono essere acquisiti in prestito da società dilettantistiche.

5.8 Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) Art. 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia)

Le liste di svincolo da parte di società dilettantistiche per calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti", devono essere depositate o inoltrate, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, alle Divisioni od ai Comitati di competenza entro i termini sottoindicati e, nel caso di spedizione a mezzo posta sempre che la lista pervenga entro i dieci giorni dalla scadenza dei termini stessi:

- da venerdì 1 luglio a sabato 16 luglio 2011 (ore 12.00)

(vale data del deposito o del timbro postale di spedizione sempre che la lista pervenga entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di chiusura)

Liste di svincolo suppletive:

- da giovedì 1° dicembre a venerdì 16 dicembre 2011 (ore 19.00)

(vale data del deposito o del timbro postale di spedizione sempre che la lista pervenga entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di chiusura)

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal 17 dicembre 2011.

b) Art. 117 delle N.O.I.F. (comma 5)

Un eventuale nuovo contratto da professionista a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale conseguente a retrocessione della società dal Campionato di 2^a Divisione al Campionato Nazionale Dilettanti, può essere sottoscritto:

- da venerdì 1° luglio a mercoledì 31 agosto 2011 (ore 19.00) – autonoma sottoscrizione

- da *martedì 3 gennaio a martedì 31 gennaio 2012 (ore 19.00)* – con consenso della società dilettantistica

c) Art. 108 delle N.O.I.F. (svincolo per accordo)

Il deposito degli accordi di svincolo, presso i Comitati e le Divisioni della Lega Nazionale Dilettanti, dovrà avvenire entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2012 (ore 12.00).

Gli Organi federali competenti provvederanno allo svincolo a far data dal 1° luglio 2012.

5.9 Finestre di mercato nei campionati organizzati dalla L.N.D.

Trasferimenti di calciatori "Giovani dilettanti" da società dilettantistiche a società di Serie A, B, 1^ e 2^ Divisione

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante", nei limiti di età di cui all'art. 100 delle N.O.I.F., da società dilettantistiche a società di Serie A, B, 1^ e 2^ Divisione può avvenire nei seguenti distinti periodi:

a) da venerdì 1° luglio a mercoledì 31 agosto 2011 (ore 19.00)

b) da martedì 3 gennaio a martedì 31 gennaio 2012 (ore 19.00)

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F..

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.). La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata nei suddetti termini.

Trasferimenti di calciatori "Giovani di Serie" da Società di Serie A, B, 1^ e 2^ Divisione a società dilettantistiche

Il trasferimento di un calciatore "Giovane di Serie" da società di A, B, 1^ e 2^ Divisione a società dilettantistiche, può avvenire nei seguenti distinti periodi:

a) da venerdì 1° luglio a mercoledì 31 agosto 2011 (ore 19.00)

b) - da martedì 3 gennaio a martedì 31 gennaio 2012 (ore 19.00)

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F..

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle NOIF).

Le liste di trasferimento devono essere depositate o spedite, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati Regionali e alle Divisioni di competenza entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito o, nel caso di spedizione a mezzo posta, dalla data di spedizione del plico raccomandato sempre che l'accordo pervenga entro i dieci giorni successivi alla data di chiusura dei trasferimenti.

Le liste di trasferimento possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura dei trasferimenti, anche presso le Delegazioni provinciali della Regione di appartenenza della Società cessionaria.

Richiesta di tesseramento calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto contrattuale

Le richieste di tesseramento a favore di società dilettantistiche, da parte di calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale, possono avvenire:

- da venerdì 1° luglio a sabato 31 dicembre 2011 (ore 12.00)

Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso le Divisioni o i Comitati Regionali di competenza, oppure spedite a mezzo posta. In quest'ultimo caso il tesseramento decorre dalla data di spedizione del plico postale, sempreché lo stesso pervenga entro il 10 gennaio 2012.

5.10 Svincoli

a) Art. 107 delle NOIF (svincolo per rinuncia)

Le liste di **svincolo da parte di società dilettantistiche** per calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti” devono essere depositate o inoltrate, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento alle Divisioni od ai Comitati di competenza entro i termini sotto indicati e, nel caso di spedizione a mezzo posta sempre che la lista pervenga entro i dieci giorni dalla scadenza dei termini stessi:

- da *giovedì 1 luglio a venerdì 16 luglio 2011* (ore 19.00)

(vale data del deposito o del timbro postale di spedizione sempre che la lista pervenga entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di chiusura)

Liste di svincolo suppletive

- da *mercoledì 1° dicembre a giovedì 16 dicembre 2011* (ore 19.00)

(vale data del deposito o del timbro postale di spedizione sempre che la lista pervenga entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di chiusura)

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal 17 dicembre 2011.

b) Art. 108 delle NOIF (**svincolo per accordo**)

Il deposito degli **accordi di svincolo art 108**, presso i Comitati e le Divisioni della Lega Nazionale Dilettanti, dovrà avvenire entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2012 (ore 12,00).

Gli Organi Federali competenti provvederanno allo svincolo a far data dal 1° luglio 2012.

c) Art. 109 delle NOIF (**svincolo per inattività del calciatore**)

Per ottenere lo svincolo, il calciatore deve chiedere, entro **il 15 giugno** o, nel caso di campionato ancora in corso, entro **il quindicesimo giorno** successivo alla conclusione dello stesso, con lettera raccomandata diretta alla Società e rimessa in copia anche al Comitato competente, di essere incluso in “lista di svincolo”.

La ricevuta della raccomandata deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata al Comitato.

d) **Svincolo per decadenza** – Art. 32 bis delle NOIF

I calciatori che entro il termine della stagione 2010/2011, abbiano compiuto ovvero compiranno il 25° anno di età possono chiedere ai Comitati ed alle Divisioni di appartenenza lo svincolo per decadenza del tesseramento, le istanze, da inviare, a pena di decadenza, nel periodo ricompreso **tra il 15 giugno ed il 15 luglio**, a mezzo lettera raccomandata o telegramma, dovranno contestualmente essere rimesse in copia alle Società di appartenenza con lo stesso mezzo. In ogni caso, le istanze inviate a mezzo lettera raccomandata o telegramma dovranno pervenire al Comitato o alla Divisione di appartenenza entro e non oltre il 30 luglio.

Avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dello svincolo, le parti direttamente interessate potranno proporre reclamo innanzi alla Commissione Tesseramenti, entro il

termine di decadenza di 7 giorni dalla pubblicazione del relativo provvedimento sul Comunicato Ufficiale il calciatore che ottiene lo svincolo per decadenza del tesseramento, per svolgere attività federale, deve assumere con la propria o con altra Società un vincolo della durata di una sola stagione sportiva, al termine della quale il tesseramento decade automaticamente. Tale procedura dovrà, ovviamente, essere ripetuta per ogni stagione sportiva nella quale il calciatore intenda partecipare all'attività federale".

Termini e modalità per l'invio delle liste di svincolo di calciatori "giovani"

Art. 107 delle Norme Organizzative Interne (svincolo per rinuncia)

I calciatori "Giovani" tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in lista di svincolo da inoltrare o depositare, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti e, nel caso di spedizione a mezzo posta sempre che la lista pervenga entro i dieci giorni dalla scadenza dei termini stessi:

- da giovedì 1° dicembre a venerdì 16 dicembre 2011 (ore 19.00).

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal 17 dicembre 2010.

Le Società non possono avere in forza, a **titolo temporaneo**, più di **otto calciatori** nella medesima stagione sportiva (Art. 38 Regolamento della LND).

Il calciatore "non professionista" o "giovane dilettante" **non può essere trasferito a titolo temporaneo per due stagioni sportive consecutive alla stessa Società** (Art. 101/2 NOIF).

Viene confermato dalla Lega Nazionale Dilettanti che i calciatori già utilizzati in gare di campionato e/o Coppa Italia **possono essere trasferiti**, nei periodi consentiti, anche a Società partecipanti allo stesso campionato ancorché appartenenti allo stesso girone.

La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo è altresì consentita per i calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti". Detta facoltà può essere esercitata nel periodo compreso fra il 1° settembre e il termine ultimo del periodo stabilito dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le cessioni suppletive.

Ripristinati così i rapporti con l'originaria società cedente, il calciatore può essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell'attività ufficiale immediatamente successive.

Il calciatore medesimo può essere altresì oggetto di ulteriore e successivo trasferimento, sia a titolo temporaneo che definitivo, nel periodo previsto per i trasferimenti e le cessioni suppletive soltanto se l'accordo fra le parti sia stato formalizzato e depositato (o spedito a mezzo plico raccomandato) entro il giorno che precede l'inizio del secondo periodo stabilito per le cessioni e i trasferimenti medesimi.

5.11 Tesseramento giovani calciatori

a) Disposizioni generali

Per partecipare alle attività delle categorie giovanili, i calciatori devono risultare così tesserati:

a1) **"Piccoli Amici"** e loro Assicurazione

A - “Carta Assicurativa Figc”

Ha validità annuale e viene emessa dal Settore Giovanile e Scolastico per i bambini/e, in età compresa tra i 5 anni anagraficamente compiuti e gli 8 anni non compiuti al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva, iscritti a Scuole Calcio o a “Centri Calcistici di Base”.

Nel corso della stagione sportiva, al compimento dell’ottavo anno d’età è consentita la sottoscrizione del tesseramento “Pulcini”, purché per la stessa Società con cui era in corso l’assicurazione “Piccoli Amici”.

Per il rilascio della Carta Assicurativa FIGC deve essere consegnato, unitamente al cartellino bianco, l’apposito modulo di richiesta (vedasi allegato n°3 al presente C.U.) e lo stato di famiglia di ciascun bambino da assicurare.

Le carte assicurative possono essere acquistate e vidimate presso lo “Sportello Unico” costituito presso la Delegazione della LND territorialmente competente.

B - Annullamento della Carta Assicurativa Figc

I bambini/e della categoria “Piccoli Amici” che hanno la “Carta Assicurativa” (cartellino bianco) emessa dal Settore Giovanile e Scolastico possono richiederne l’immediato annullamento presentando allo “Sportello Unico” emittente una richiesta scritta utilizzando l’apposito modello (vedasi allegato presente C.U. N.° 1).

a2) **“Giovani”:**

“Cartellino Verde” Annuale “Pulcini ed Esordienti”**“Cartellino Giallo” Annuale “Giovanissimi ed Allievi”**

“Tessera della F.I.G.C.” con vincolo annuale di colore “VERDE”: Pulcini ed Esordienti. Previsto per i giovani calciatori che hanno anagraficamente compiuto l’ottavo anno di età e che, al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non hanno compiuto il dodicesimo.

“Tessera della F.I.G.C.” con vincolo annuale di colore “GIALLO”: Giovanissimi ed Allievi.

Previsto per i giovani calciatori che al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva hanno compiuto il dodicesimo anno di età e che, nel medesimo periodo, non hanno compiuto il sedicesimo.

La richiesta di tesseramento dei calciatori “giovani” deve recare, insieme alla firma del calciatore, quella contestuale degli esercenti la potestà genitoriale.

Le Società devono accompagnare le richieste di tesseramento con i seguenti documenti:

- certificato anagrafico plurimo (nascita, residenza e stato di famiglia) del minore;
- lettera di accompagnamento, da parte delle Società, corredata di tutti i dati necessari per una corretta identificazione dei giovani tesserati (vedasi allegato n°4 al C.U. N.° 1).

Le Società che devono tesserare un giovane calciatore con cartellino annuale, già tesserato per la precedente Stagione Sportiva con la Società stessa, non hanno l’obbligo di ripresentare alla Delegazione della LND territorialmente competente, la documentazione

prevista dal C.U. N.° 1, purché alleghino alla richiesta il cartellino della precedente stagione.

Le Società devono garantire il rispetto delle disposizioni in materia di tutela sanitaria.

Il tesseramento “giovani” viene emesso dallo “Sportello Unico” costituito presso la Delegazione della LND territorialmente competente.

Certificati anagrafi utili al tesseramento dei calciatori (circolare n. 5 CRPVA del 02/02/12)

Con riferimento ai certificati anagrafici utili al tesseramento dei calciatori, laddove previsti, si rappresenta che l’art. 15 della Legge di Stabilità Finanziaria n.183/2011 stabilisce esclusivamente che innanzi alle Pubbliche Amministrazioni, o soggetti di Pubblico Servizio, devono essere prodotte le autocertificazioni.

In proposito giova ricordare che sia la F.I.G.C. che la Lega Nazionale Dilettanti non sono Pubbliche Amministrazioni bensì Enti di Diritto Privato e, pertanto, allo stato la richiesta di tesseramento dovrà continuare ad essere accompagnata dai Certificati rilasciati dalle Anagrafi Comunali.

Deve, infine, rilevarsi che l’art.27 bis del D.P.R. 642/72 (All. B) dispone l’esenzione dall’imposta di bollo per gli “ ... Estratti, certificati, dichiarazioni, o attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e dalle Federazioni Sportive ed Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.”.

Tesseramento Minori Nuove procedure: addio alla firma congiunta dei genitori

Tratto da:

“Il Calcio Illustrato” - Novembre 2011 - Mattia Grassani – Avvocato di Diritto Sportivo

Altra svolta epocale riguarda il tesseramento degli atleti minorenni: gli organi di giustizia federale, invertendo il trend di segno opposto creatosi negli anni passati, hanno recepito un nuovo orientamento, che possiamo dire consolidato, in materia di obbligatorietà della sottoscrizione di entrambi i genitori sul modello di tesseramento. Ebbene, da qualche tempo è stata ritenuta sufficiente la firma di uno solo degli esercenti la potestà genitoriale affinché il vincolo si intenda regolarmente perfezionato. Numerose le pronunce in questo senso della Cassazione calcistica, la Corte di Giustizia Federale, tra cui, ex multis, quella pubblicata sul C.U. n. 175/CGF del 9 marzo 2010. Con tale intervento si è, infatti, affermato che la norma regolatrice della materia non dispone espressamente la sottoscrizione di entrambi i titolari della potestà genitoriale. Secondo la Corte, occorre partire dalla valutazione se la richiesta di tesseramento costituisca atto che entrambi i genitori devono congiuntamente porre in essere. Per i Giudici supremi il quesito trova risposta nella natura degli atti del minorenne: sul punto, il codice civile (art. 320) distingue tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, laddove atti di ordinaria amministrazione sono quelli che non possiedono un rilevante valore economico, sia in assoluto sia in relazione alla composizione del patrimonio, comportando un margine di rischio moderato per il patrimonio medesimo e garantendone la conservazione del valore (cfr. Cass., sez. III, 15 maggio 2003, n. 7546). Atti di straordinaria amministrazione sono, invece, quelli che non possiedono dette caratteristiche. Atti, quindi, di disposizione che, soprattutto per il valore economico, determinano un elevato rischio per la consistenza del patrimonio. Ai sensi dell’art. 320 c.c., con elencazione non tassativa, rientrano in questo gruppo gli atti di alienazione di beni, costituzione di ipoteche, dazione di pegni, accettazione o rinuncia di eredità, scioglimento di comunioni, contrattazione di mutui o locazioni ultranovennali, nonché la promozione, la transazione e

la compromissione in arbitri di giudizi relativi a tali atti. Si legge nella motivazione che la classificazione compiuta dal legislatore si traduce in un differente regime normativo.

Il primo comma dell'art. 320 c.c. sancisce: "I genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà, rappresentano i figli nati e nati in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore".

In base alla citata decisione, quindi, "ciascun genitore ha il potere di compiere autonomamente gli atti di ordinaria amministrazione. Nelle restanti ipotesi, ovvero per gli atti di straordinaria amministrazione, i genitori devono agire congiuntamente".

Alla luce della superiore analisi, conclude la Corte che la richiesta di tesseramento di un calciatore minorenni debba essere considerata come atto di ordinaria amministrazione, non presentando le caratteristiche necessarie per una differente qualificazione. Si tratta di atto che, inserendosi nella vita quotidiana di una persona, possiede una rilevanza economica tale da cagionare un limitato rischio per la consistenza del patrimonio. Del resto, da un paragone tra questa fattispecie e i casi tipizzati dal codice civile, emerge che gli atti di straordinaria, visto il valore economico, pongono un pericolo ben maggiore per il patrimonio del minore. In particolare, il passaggio saliente della statuizione sancisce "che la richiesta di trasferimento costituisce atto che ciascun genitore ha il potere di porre in essere autonomamente. È sufficiente la sottoscrizione di uno dei due genitori, esercenti la potestà genitoriale, per la validità del contratto". Grazie alla chiarezza fatta su uno dei temi da sempre al centro di decisioni ondivaghe e contraddittorie, d'ora in poi, dunque, saranno probabilmente sempre meno le controversie - che negli anni passati hanno congestionato gli uffici della Commissione Tesseramenti c/o F.I.G.C. - nelle quali, spesso strumentalmente, giovani calciatori chiedano lo svincolo dal club di appartenenza sul presupposto dell'apocriefa di una delle due sottoscrizioni genitoriali in calce al modello di tesseramento (spesso quella della madre), apposte anche molti anni prima del disconoscimento.

Ciò nonostante

LA DOCUMENTAZIONE PER "GIOVANI" E "GIOVANI DILETTANTI"

Si ritiene utile dover precisare che la documentazione richiesta in ambito di tesseramento di calciatori classificati "giovani" e "giovani dilettanti" sia italiani che stranieri deve essere conforme alle vigenti disposizioni federali in materia. Ciò stante si evidenzia che nei casi di seguito indicati le richieste di tesseramento devono essere accompagnate dalla documentazione idonea che si ritiene specificare.

Calciatore "giovane" e "giovane dilettante" italiano e straniero orfano di uno dei genitori

Fotocopia dello stralcio dell'atto di decesso del genitore

Calciatore "giovane" e "giovane dilettante" italiano e straniero figlio di genitori separati

Fotocopia dello stralcio della sentenza del Tribunale che attesti l'affidamento del minore ad uno soltanto dei genitori se il modulo di tesseramento reca la firma di un solo genitore.

Calciatore "giovane" e "giovane dilettante" italiano e straniero con un genitore residente all'estero

Dichiarazione del genitore residente all'estero che autorizza in modo esplicito il tesseramento del proprio figlio a favore della Società che richiede il tesseramento per la stagione sportiva; la dichiarazione deve essere accompagnata dalla fotocopia del documento d'identità del dichiarante in corso di validità.

Calciatore "giovane" e "giovane dilettante" italiano e straniero affidato alla tutela di terzi

Fotocopia dello stralcio della sentenza del Tribunale dei minori che attesti i dati anagrafici della persona a cui è stata affidata la podestà genitoriale; la richiesta di tesseramento deve essere accompagnata anche dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità dell'esercente la potestà genitoriale.

Calciatore “giovane” e “giovane dilettante” italiano e straniero con genitore non più rintracciabile

Fotocopia dello stralcio del provvedimento del Tribunale dei minori che attesti l'affidamento del minore al solo genitore risultante dallo Stato di Famiglia in corso di validità.

Tratto da “Il Calcio Illustrato” - Novembre 2011 – pag. 37 edizione Piemonte-V.A.

Auspichiamo che anche la F.I.G.C. recepisca l'orientamento della Corte di Giustizia Federale per la quale da qualche tempo è stata ritenuta sufficiente la firma di uno solo degli esercenti la potestà genitoriale affinché il tesseramento si intenda regolarmente perfezionato.

TESSERAMENTO “ON – LINE” SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Si comunica che, con decorrenza 1° Luglio 2011, il tesseramento di Settore Giovanile e Scolastico della prossima stagione sportiva 2011/2012 avrà luogo attraverso la procedura informatizzata “online” predisposta dalla Lega Nazionale Dilettanti, autorizzata dalla F.I.G.C., utilizzando l'area riservata e protetta, istituita nell'ambito del sito web LND (www.lnd.it) dove le Società potranno gestire tutti gli adempimenti.

Si indicano di seguito le operazioni iniziali per accedere all'area agonistica:

1. accedere al sito istituzionale della L.N.D. all'indirizzo www.lnd.it;
2. nel menù a tendina sulla destra della pagina iniziale, alla voce “Comitati Regionali” cliccare “Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta”;

Pag. 2 del Comunicato n. 83

3. entrati nell'area del Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta cliccare “AREA SOCIETA” in alto a sinistra;
4. nello spazio ID digitare “LND” seguito dal numero di matricola della Società (es.: LND530027);
5. nello spazio PW inserire la password; Cliccare su “Vai”;
6. entrando nella pagina Societaria cliccare su “Area Agonistica”;
7. nella parte sinistra del Menù Principale alla voce “**Tesseramento SGS**” appariranno i seguenti riferimenti:

**“Primo Tesseramento”
“Rinnovo stessa Società”
“Rinnovo da altra Società”
“Rientro da Dilettanti”
“Da Piccoli Amici”
“Pratiche aperte”**

Per effettuare il tesseramento di un calciatore che non è **MAI** stato tesserato cliccare su “**Primo Tesseramento**”; apparirà il sotto indicato prospetto dove bisogna scegliere la nazionalità del calciatore e successivamente “**Procedi con la richiesta**”.

Dopo aver selezionato la nazionalità del calciatore apparirà la seguente pagina:

Pag. 3 del Comunicato n. 83

La Società dovrà compilare la seconda sezione “**Dati del calciatore**” inserendo cognome, nome, data di nascita, codice fiscale, Loc. nascita, Prov. Nascita, nazionalità, sesso e scadenza visita medica (deve essere inserita anche se la sua scadenza è scaduta).

Quando si inserisce la data di nascita del calciatore il sistema indica la categoria del calciatore (ad esempio Pulcini) e l'importo della pratica di tesseramento (costo cartellino ed assicurazione).

Alla voce **documenti necessari** ci sarà l'elenco dei documenti da presentare, diversificati anche in relazione alla nazionalità del calciatore.

Al termine delle suddette operazioni si può cliccare su:

Annulla: annulla ogni operazione corrente.

Salva provvisorio: salva i dati immessi fino a quel momento.

Salva definitivo e stampa: salva definitivamente i dati e produce la stampa della pratica (**dopo tale operazione non saranno più possibili modifiche**).

Cliccando su "Salva definitivo e stampa" il sistema richiede un'ulteriore conferma e successivamente cliccare su "OK".

Pag. 4 del Comunicato n. 83

Se si sceglie OK, i dati vengono inviati al sistema centrale LND, che esegue tutti i controlli previsti e, se tutto risulta in regola, esegue l'aggiornamento dei dati, conferma la richiesta di tesseramento e stampa il documento pdf.

Dopo tale operazione NON sarà più possibile eliminare la pratica o modificarne i dati.

L'avvenuto aggiornamento viene notificato con la seguente segnalazione nell'area messaggi della pagina.

A questo punto, l'utente può uscire dalla pagina premendo il pulsante CHIUDI posto nella stessa area.

N.B.: la pagina con i dati rimane a video, ma non è ulteriormente modificabile.

Se, al contrario, il sistema centrale rileva degli errori, l'aggiornamento non ha luogo e nell'area messaggi compaiono tutte le segnalazioni relative ai problemi riscontrati.

Va rilevato che :

- Il Cognome e Nome sono obbligatori
- La Data di Nascita è obbligatoria
- La provincia di nascita è obbligatoria (digitare la sigla EE per gli stranieri)
- La data scadenza visita medica è obbligatoria (**deve essere inserita anche se la sua validità è scaduta**)
- La località di nascita è obbligatoria
- La nazionalità è obbligatoria

Inoltre, in corrispondenza dei dati in errore, compare un asterisco (*) rosso.

Se in qualsiasi momento viene premuto il pulsante ANNULLA, ogni modifica verrà abbandonata e la funzione verrà chiusa.

E' possibile richiamare un testo di aiuto per la pagina corrente premendo il bottone "?" situato in testa alla Pagina.

Nel caso in cui si inserisce la data di nascita di un calciatore non tesserabile per l'attività di S.G.S. il sistema risponde con un messaggio di errore.

Una volta stampati i documenti definitivi relativi alle richieste di tesseramento (sui quali sarà necessario incollare nell'apposito spazio una fototessera del calciatore ed apporre le firme e i timbri richiesti) la Società dovrà provvedere obbligatoriamente a stampare sempre "on-line" la "Distinta di presentazione tesseramento" premendo l'apposito pulsante ed

Pag. 5 del Comunicato n. 83

avendo cura di cliccare sui nominativi da inserire nell'elenco per poi procedere alla stampa del riepilogo, oltre che allegare la documentazione richiesta e la copia del bonifico effettuato per il pagamento dell'importo complessivo (in alternativa assegno circolare non trasferibile intestato a L.N.D. Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta).

Si rammentano le coordinate bancarie su cui appoggiare il bonifico bancario:

IBAN IT78U0200801046000100245810

Le suddette richieste dovranno essere presentate o spedite a mezzo raccomandata al Comitato Regionale o alla Delegazione Provinciale o Distrettuale territorialmente competente per la convalida di competenza e per l'avvio della procedura utile al rilascio del cartellino plastificato.

Il Comitato Regionale e le Delegazioni Provinciali/Distrettuali provvederanno a timbrare per ricevuta la "Distinta di presentazione tesseramento", restituendone copia

alla Società debitamente vidimata e datata per ricevuta (solo per chi provvede al deposito delle richieste di tesseramento).

La decorrenza del tesseramento parte dalla data della ricevuta di deposito rilasciata dall'Organo Federale che ha acquisito la documentazione o dalla data di spedizione del plico raccomandato contenente i tesseramenti.

Rinnovo di un calciatore appartenente alla stessa società

Se, invece, il calciatore è già tesserato e bisogna effettuare il rinnovo di tesseramento per la stessa Società, cliccare su **"Rinnovo stessa Società"**.

Apparirà la seguente schermata:

Pag. 6 del Comunicato n. 83

Cliccare sul calciatore di cui si intende rinnovare il tesseramento.

Alla selezione del calciatore scelto dopo pochi istanti si aprirà una pagina uguale a quella del calciatore mai tesserato, ma completamente valorizzata con le informazioni del calciatore scelto, dove sarà necessario indicare la sola **Data Scadenza Visita medica** (la data di scadenza della visita medica è obbligatoria e deve essere inserita anche se la sua validità è scaduta) e, solo nel caso di giocatore straniero, se è già stato tesserato in uno stato estero:

Al termine delle suddette operazioni si può cliccare su:

Annulla: annulla ogni operazione corrente.

Salva provvisorio: salva i dati immessi fino a quel momento.

Salva definitivo e stampa: salva definitivamente i dati e produce la stampa della pratica (dopo tale operazione non saranno più possibili modifiche)

Pag. 7 del Comunicato n. 83

Cliccando su **"Salva definitivo e stampa"** il sistema richiede un'ulteriore conferma e successivamente cliccare su "OK".

Se si sceglie OK, i dati vengono inviati al sistema centrale LND, che esegue tutti i controlli previsti e, se tutto risulta in regola, esegue l'aggiornamento dei dati, conferma la richiesta di tesseramento e stampa il documento pdf.

Dopo tale operazione NON sarà più possibile eliminare la pratica o modificarne i dati.

L'avvenuto aggiornamento dei dati viene notificato con la seguente segnalazione nell'area messaggi della pagina.

A questo punto, l'utente può uscire dalla pagina premendo il pulsante CHIUDI posto nella stessa area.

N.B.: la pagina con i dati rimane a video, ma non è ulteriormente modificabile.

Se, al contrario, il sistema centrale rileva degli errori, l'aggiornamento non ha luogo e nell'area messaggi compaiono tutte le segnalazioni relative ai problemi riscontrati.

Si ribadisce che la data di scadenza della visita medica è obbligatoria **(deve essere inserita anche se la sua validità è scaduta)**.

Inoltre, in corrispondenza dei dati in errore, compare un asterisco (*) rosso.

Se in qualsiasi momento viene premuto il pulsante ANNULLA, ogni modifica verrà abbandonata e la funzione verrà chiusa.

E' possibile richiamare un testo di aiuto per la pagina corrente premendo il bottone "?" situato in testa alla Pagina

Pag. 8 del Comunicato n. 83

Nel caso in cui si inserisce la data di nascita di un calciatore non tesserabile per l'attività di S.G.S. il sistema risponde con un messaggio di errore.

Una volta stampati i documenti definitivi relativi alle richieste di tesseramento (sui quali sarà necessario incollare nell'apposito spazio una fototessera del calciatore ed apporre le firme e i timbri richiesti) la Società dovrà provvedere obbligatoriamente a stampare sempre "on-line" la "Distinta di presentazione tesseramento" premendo l'apposito pulsante ed avendo cura di cliccare sui nominativi da inserire nell'elenco per poi procedere alla stampa del riepilogo, oltre che allegare la documentazione richiesta e la copia del bonifico effettuato per il pagamento dell'importo complessivo (in alternativa assegno circolare non trasferibile intestato a L.N.D. Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta).

Si rammentano le coordinate bancarie su cui appoggiare il bonifico bancario:

IBAN IT78U0200801046000100245810

Le suddette richieste dovranno essere presentate o spedite a mezzo raccomandata al Comitato Regionale o alla Delegazione Provinciale o Distrettuale territorialmente competente per la convalida di competenza e per l'avvio della procedura utile al rilascio del cartellino plastificato.

Il Comitato Regionale e le Delegazioni Provinciali/Distrettuali provvederanno a timbrare per ricevuta la "Distinta di presentazione tesseramento", restituendone copia alla Società debitamente vidimata e datata per ricevuta (solo per chi provvede al deposito delle richieste di tesseramento).

La decorrenza del tesseramento parte dalla data della ricevuta di deposito rilasciata dall'Organo Federale che ha acquisito la documentazione o dalla data di spedizione del plico raccomandato contenente i tesseramenti.

Rinnovo da altra società

Se il calciatore era già tesserato nelle precedenti stagioni sportive per altra Società, cliccare su "**Rinnovo da altra Società**".

Apparirà la seguente schermata:

Digitare il cognome e/o nome dell'atleta e cliccare su "**Avvia Ricerca**" che visualizzerà una lista giocatori come segue:

Pag. 9 del Comunicato n. 83

Cliccare su uno degli atleti che si intende tesserare e verrà visualizzata una schermata simile alle precedenti che permette la modifica della sola Data Scadenza Visita medica (la data di scadenza della visita medica è obbligatoria e deve essere inserita anche se la sua validità è scaduta) e nel caso di giocatore straniero se è già stato tesserato in uno stato estero:

Al termine delle suddette operazioni si può cliccare su:

Pag. 10 del Comunicato n. 83

Annulla: annulla ogni operazione corrente.

Salva provvisorio: salva i dati immessi fino a quel momento.

Salva definitivo e stampa: salva definitivamente i dati e produce la stampa della pratica (dopo tale operazione non saranno più possibili modifiche).

Cliccando su "Salva definitivo e stampa" il sistema richiede un'ulteriore conferma e successivamente cliccare su "OK".

Se si sceglie OK, i dati vengono inviati al sistema centrale LND, che esegue tutti i controlli previsti e, se tutto risulta in regola, esegue l'aggiornamento dei dati, conferma la richiesta di tesseramento e stampa il documento pdf.

Dopo tale operazione **NON** sarà più possibile eliminare la pratica o modificarne i dati.

A questo punto, l'utente può uscire dalla pagina premendo il pulsante CHIUDI posto nella stessa area.

N.B.: la pagina con i dati rimane a video, ma non è ulteriormente modificabile.

Se, al contrario, il sistema centrale rileva degli errori, l'aggiornamento dei dati non ha luogo e nell'area messaggi compaiono tutte le segnalazioni relative ai problemi riscontrati.

Si ricorda che la data della scadenza visita medica è obbligatoria (**deve essere inserita anche se la sua validità è scaduta**)

Inoltre, in corrispondenza dei dati in errore, compare un asterisco (*) rosso.

Se in qualsiasi momento viene premuto il pulsante ANNULLA, ogni modifica verrà abbandonata e la funzione verrà chiusa.

E' possibile richiamare un testo di aiuto per la pagina corrente premendo il bottone "?" situato in testa alla Pagina.

Nel caso in cui si inserisce la data di nascita di un calciatore non tesserabile per l'attività di S.G.S. il sistema risponde con un messaggio di errore.

Una volta stampati i documenti definitivi relativi alle richieste di tesseramento (sui quali sarà necessario incollare nell'apposito spazio una fototessera del calciatore ed apporre le firme e i timbri richiesti) la Società dovrà provvedere obbligatoriamente a stampare sempre "on-line" la "Distinta di presentazione tesseramento" premendo l'apposito pulsante ed

Pag. 11 del Comunicato n. 83

avendo cura di cliccare sui nominativi da inserire nell'elenco per poi procedere alla stampa del riepilogo, oltre che allegare la documentazione richiesta e la copia del bonifico effettuato per il pagamento dell'importo complessivo (in alternativa assegno circolare non trasferibile intestato a L.N.D. Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta). Si rammentano le coordinate bancarie su cui appoggiare il bonifico bancario:

IBAN IT78U0200801046000100245810

Le suddette richieste dovranno essere presentate o spedite a mezzo raccomandata al Comitato Regionale o alla Delegazione Provinciale o Distrettuale territorialmente competente per la convalida di competenza e per l'avvio della procedura utile al rilascio del cartellino plastificato.

Il Comitato Regionale e le Delegazioni Provinciali/Distrettuali provvederanno a timbrare per ricevuta la "Distinta di presentazione tesseramento", restituendone copia alla Società debitamente vidimata e datata per ricevuta (solo per chi provvede al deposito delle richieste di tesseramento).

La decorrenza del tesseramento parte dalla data della ricevuta di deposito rilasciata dall'Organo Federale che ha acquisito la documentazione o dalla data di spedizione del plico raccomandato contenente i tesseramenti.

Pratiche aperte

Questa funzione mostra l'elenco delle pratiche di tesseramento in essere ed il loro stato.

Inoltre, cliccando sulla singola pratica, è possibile ritornare sul dettaglio della stessa, con una serie di operazioni abilitate in relazione allo stato della pratica stessa.

Da questa pagina è inoltre possibile stampare il riepilogo da allegare alle singole stampe delle pratiche di tesseramento.

Nella colonna a destra di ogni singolo calciatore è riportata un'icona che si diversifica secondo il seguente significato:

Pag. 12 del Comunicato n. 83

- nessuna icona: pratica ancora provvisoria; è possibile tornare in "modifica" per cambiarne i dati oppure eliminarla; la pratica è stata salvata definitivamente ed è stata generata la stampa, non sono possibili ulteriori operazioni, tranne la ristampa; la pratica è stata ricevuta dal Comitato/Delegazione; può presentare dei messaggi/note da parte dell'Organo Federale di competenza; nessuna operazione possibile; convalidata dal Comitato/Delegazione; a questo punto la pratica è stata consolidata e seguirà l'invio del tesserino.

- nel caso in cui il Comitato/Delegazione abbia riscontrato errori durante la ricezione, la pratica sarà evidenziata nella lista con la seguente colorazione:

Cliccando sul nominativo del calciatore evidenziato come sopra nello spazio "Note" la Società verrà informata della documentazione mancante o delle anomalie riscontrate.

Nel caso in cui il Comitato Regionale e/o le Delegazioni Provinciali o Distrettuali riscontrino errori o situazioni normative che non permettono la convalida del tesseramento, la pratica sarà evidenziata nella sezione "lista pratiche di tesseramento" con la colorazione sopra evidenziata e la motivazione per cui la richiesta di tesseramento non può essere convalidata. Si precisa che non verranno inviate altre comunicazioni ufficiali oltre a quelle precedentemente descritte.

Pertanto le Società sono pregate di verificare periodicamente la "lista pratiche di tesseramento" per poter eventualmente intervenire ad alienare le anomalie riscontrate dal Comitato Regionale o dalle Delegazioni Provinciali o Distrettuali.

Se possibile procedere al perfezionamento della pratica.

In tal caso nella sezione delle "Note" sono riportate le anomalie riscontrate dal Comitato/Delegazione. In questo caso la ristampa è nuovamente abilitata.

Stampa "Distinta di presentazione tesseramento".

Al Comitato/Delegazione di competenza le Società dovranno spedire per raccomandata o consegnare le stampe delle singole richieste di tesseramento con allegata la stampa di riepilogo. Il funzionamento è il seguente:

premendo il pulsante "Distinta di presentazione tesseramento" verrà visualizzata una lista ove è possibile selezionare tutte le pratiche già salvate in maniera definitiva e non ancora ricevute dal Comitato/Delegazione.

E' possibile selezionarle tutte od una parte come si evince dal prospetto sottostante:

Pag. 13 del Comunicato n. 83

Una volta spuntata una o più pratiche e premuto il pulsante "Stampa" verrà generato un documento pdf che contiene il riepilogo delle pratiche scelte.

N.B. E' cura delle Società allegare un riepilogo dei nominativi dei calciatori inseriti nelle singole stampe delle richieste di tesseramento che effettivamente si intendono presentare o spedire.

Verrà prodotta una stampa composta in due parti: una parte relativa ai nuovi tesseramenti stranieri ed una seconda parte contenente i rinnovi dei tesseramenti italiani.

Nel medesimo documento è riportato il riepilogo dei costi relativi alle richieste di tesseramento di Settore Giovanile e Scolastico.

Tale documento dovrà essere trasmesso avendo cura di allegare tutte le pratiche di tesseramento riepilogate nel suddetto modulo.

Importante

Si comunica che le Società che dovessero riscontrare difficoltà interpretative delle norme contenute nel presente comunicato ufficiale o di qualsiasi altro genere, sempre in attinenza al tesseramento "on-line" del Settore Giovanile e Scolastico, potranno richiedere uno specifico intervento di assistenza del Comitato Regionale a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo

piemontevaosta@postalnd.it

avendo cura, inoltre, di indicare i recapiti telefonici per essere eventualmente contattati.

Pag. 14 del Comunicato n. 83

**Pubblicato in Torino ed affisso all'albo del
Comitato Regionale LND di Piemonte e Valle d'Aosta
il 23 Giugno 2011**

a3) "Giovani dilettanti"

I calciatori "Giovani", dal 14° anno di età anagraficamente compiuto, possono assumere con la Società della LND per la quale sono già tesserati vincolo di tesseramento sino al termine della stagione sportiva entro la quale abbiano anagraficamente compiuto il 25° anno di età, acquisendo la qualifica di "Giovani Dilettanti".

Il tesseramento "giovani dilettanti" viene emesso dallo "Sportello Unico" costituito presso il Comitato Regionale territorialmente competente.

a4) "Giovani di serie"

I calciatori "giovani", appartenenti a Società di Leghe professionistiche, dal 14° anno anagraficamente compiuto assumono con le stesse Società un vincolo di tesseramento di cui all' art. 33 delle NOIF. Il tesseramento "giovani di serie" viene emesso dalla Lega Professionistica di appartenenza.

a5) Limitazione del tesseramento calciatori e tesseramento in deroga (ex art. 40, comma 3, delle NOIF)

Il tesseramento di giovani calciatori che non hanno compiuto il 16° anno di età verrà autorizzato solo in caso di comprovata residenza del nucleo familiare da almeno sei (6) mesi nella Regione sede della Società per la quale si chiede il tesseramento oppure che abbia sede in una provincia, di altra regione, confinante con quella di residenza. In caso di residenza del nucleo familiare acquisita da meno di sei mesi (6), il tesseramento potrà essere autorizzato previo parere favorevole del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e previa presentazione della certificazione anagrafica del nucleo familiare e di iscrizione o frequenza scolastica del calciatore.

Il Presidente Federale potrà altresì concedere deroghe, in favore delle società, per il tesseramento di giovani che abbiano compiuto almeno 14 anni e proseguano gli studi al fine di adempiere all'obbligo scolastico.

Le richieste di tesseramento in deroga per i calciatori sopra indicati dovranno pervenire entro il 15 novembre di ogni anno e dovranno essere corredate dal certificato di stato di famiglia, dalla certificazione attestante la iscrizione o la frequenza scolastica e del parere del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Il rinnovo delle richieste di deroga dovrà pervenire entro il termine del 15 settembre di ogni anno, trascorso il quale, in assenza di detta richiesta o della concessione del rinnovo della deroga, il calciatore sarà svincolato d'autorità.

Per ogni singola stagione sportiva verranno resi noti termini e modalità inerenti il suddetto tesseramento in deroga.

Le Società interessate, al fine di ottenere il tesseramento in deroga, devono dimostrare di poter garantire ai giovani calciatori condizioni di vita ottimali per quel che concerne il vitto, l'alloggio, l'educazione scolastica, il tempo libero, la loro formazione e quant'altro inerente ogni loro attività. I Presidenti delle Società assumono contestualmente il ruolo di garanti dell'osservanza delle condizioni di cui sopra e degli obblighi contemplati dalla vigente legislazione, in materia di affidamento dei minori.

In assenza di tali condizioni il tesseramento in deroga non viene autorizzato e, ove concesso, viene revocato per il venir meno delle stesse.

A tal fine la FIGC dovrà essere costantemente informata sull'andamento e sull'evolversi delle varie situazioni attraverso il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica che effettuerà controlli periodici in loco.

Il tesseramento in deroga potrà, quindi, essere revocato laddove, nel corso della stagione sportiva, il calciatore, in base ai controlli demandati al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, risulti non frequentare regolarmente la scuola o, addirittura, non frequentarla affatto senza alcun valido motivo.

La deroga non è trasferibile ad altra Società o ad altro calciatore ed ha validità per una sola stagione sportiva.

Le richieste di rinnovo di deroga (corredate dell'originale della nuova documentazione) devono pervenire entro il 15 settembre di ogni anno, trascorso il quale, in assenza di detta richiesta o della concessione del rinnovo della deroga, il calciatore viene svincolato d'autorità.

Le Società Professionistiche titolari del tesseramento pluriennale devono pertanto comunicare eventuali trasferimenti (nel periodo dal 1° luglio al 31 agosto della stagione sportiva successiva) dei giovani calciatori soggetti a deroga nella stagione sportiva precedente. La comunicazione deve pervenire entro la data del 15 settembre.

Termini e modalità saranno rese note dopo la pubblicazione dell'apposito Comunicato Ufficiale della FIGC.

a6) Documentazione di casi particolari per tesseramento di calciatori con status “giovane” e “giovane dilettante” italiani e stranieri (C.U. n. 28 del 20/10/11 CRPVA)

Si ritiene utile dover precisare che la documentazione richiesta in ambito di tesseramento di calciatori classificati “giovani” e “giovani dilettanti” sia italiani che stranieri deve essere conforme alle vigenti disposizioni federali in materia.

Ciò stante, si evidenzia che nei casi di seguito indicati le richieste di tesseramento devono essere accompagnate dalla documentazione idonea che si ritiene di specificare:

- Calciatore “giovane” e “giovane dilettante” italiano e straniero orfano di uno dei genitori

Fotocopia dello stralcio dell'atto di decesso del genitore.

- Calciatore “giovane” e “giovane dilettante” italiano e straniero figlio di genitori separati

Fotocopia dello stralcio della sentenza del Tribunale che attesti l'affidamento del minore ad uno soltanto dei genitori se il modulo di tesseramento reca la firma di un solo genitore

- Calciatore “giovane” e “giovane dilettante” italiano e straniero con un genitore residente all'estero

Dichiarazione del genitore residente all'estero che autorizza in modo esplicito il tesseramento del proprio foglio a favore della Società che richiede il tesseramento per la stagione sportiva; la dichiarazione deve essere accompagnata dalla fotocopia del documento di identità del dichiarante in corso di validità.

- Calciatore “giovane” e “giovane dilettante” italiano e straniero affidato alla tutela di terzi

Fotocopia dello stralcio della sentenza del Tribunale dei minori che attesti i dati anagrafici della persona a cui è stata affidata la potestà genitoriale; la richiesta di tesseramento deve essere accompagnata anche dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità dell'esercente la potestà genitoriale.

- Calciatore “giovane” e “giovane dilettante” italiano e straniero con genitore non più rintracciabile

Fotocopia dello stralcio del provvedimento del Tribunale dei minori che attesti l'affidamento del minore al solo coniuge risultante dallo Stato di Famiglia in corso di validità.

Guida al tesseramento dei calciatori stranieri di Settore Giovanile e Scolastico e della Lega Nazionale Dilettanti

Si trascrive – qui di seguito – la Guida al Tesseramento dei calciatori stranieri di Settore Giovanile e Scolastico e della Lega Nazionale Dilettanti, la quale risulta suddivisa in sei sezioni come di seguito specificato:

- al punto 1.1 **“Primo tesseramento dei calciatori Dilettanti privi di cittadinanza italiana”;**

- al punto 1.2 **“Aggiornamento di posizione dei calciatori Dilettanti privi di cittadinanza italiana”;**

- al punto 1.3 **“Primo tesseramento calciatori minori stranieri di Settore Giovanile e Scolastico”;**

- al punto 1.4 **“Calciatori di nazionalità italiana provenienti da Federazione estera”;**

- al punto 1.5 **“Calciatori di nazionalità italiana, nati all'estero ma mai tesserati per altra federazione”;**

- al punto 1.6 **“Richieste di informazioni per tesseramento calciatori stranieri”**.

1.1. Primo tesseramento dei calciatori dilettanti privi di cittadinanza italiana

a) Richieste di tesseramento calciatori maggiorenni MAI tesserati all'estero oppure calciatori maggiorenni e minorenni provenienti da federazione estera

La richiesta deve essere presentata all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. (Via Gregorio Allegri 14, 00198 ROMA).

Qui di seguito si provvede a specificare la documentazione necessaria per ottenere l'autorizzazione da parte dell'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. (la data di spedizione delle pratiche NON rappresenta la decorrenza del tesseramento, in quanto i calciatori stranieri possono essere utilizzati ESCLUSIVAMENTE previa autorizzazione, che sarà comunicata a mezzo posta):

a.1) Calciatore extracomunitario maggiorenni mai tesserato per Federazioni estere

- **STATUS 71** (*vincolo annuale, termini di tesseramento 31/03/2012, senza possibilità di svincolo e/o trasferimento*)

- Modulo di tesseramento
- Certificato di residenza "storico" in corso di validità (in Italia da almeno 12 mesi)
- Permesso di soggiorno del calciatore valido per l'intera Stagione Sportiva in corso (se scaduto o in scadenza, allegare copia della richiesta di rinnovo)
- Documento identificativo del calciatore
- Dichiarazione del calciatore che attesti di non essere mai stato tesserato per Società appartenenti a Federazioni estere

a.2) Calciatore comunitario maggiorenni mai tesserato per Federazioni estere

- **STATUS 70** (*vincolo annuale, termini di tesseramento 31/03/2012, senza possibilità di svincolo e/o trasferimento*)

- Modulo di tesseramento
- Certificato di residenza "storico" in corso di validità (in Italia da almeno 12 mesi)
- Documento identificativo del calciatore
- Dichiarazione del calciatore che attesti di non essere mai stato tesserato per Società appartenenti a Federazioni estere

a.3) Calciatore extracomunitario già tesserato per Federazioni estere

- **STATUS 7** (*vincolo annuale, termini di tesseramento 31/12/2011, senza possibilità di svincolo e/o trasferimento, un solo tesserato per ogni Società*)

- Modulo di tesseramento
- Certificato di residenza "storico" in corso di validità (in Italia da almeno 12 mesi)
- Permesso di soggiorno del calciatore valido per l'intera Stagione Sportiva in corso (se scaduto o in scadenza, allegare copia della richiesta di rinnovo)
- Documento identificativo del calciatore
- Documentazione comprovante l'attività lavorativa (dichiarazione del datore di lavoro certificata dall'Ente competente – es. ufficio del lavoro) oppure di studio (certificato d'iscrizione e frequenza a corsi scolastici o assimilabili riconosciuti dalle competenti autorità)

- Dichiarazione del calciatore attestante la Federazione di provenienza e l'esatta denominazione della Società per la quale era tesserato

Documentazione aggiuntiva per i minorenni:

- Permesso di soggiorno dei genitori valido per l'intera Stagione Sportiva in corso (se scaduto o in scadenza, allegare copia della richiesta di rinnovo)
- Stato di famiglia in corso di validità

a.4) Calciatore comunitario già tesserato per Federazioni estere

- **STATUS 20** (*vincolo annuale, termini di tesseramento 31/12/2011, senza possibilità di svincolo e/o trasferimento, un solo tesserato per ogni Società*)

- Modulo di tesseramento
- Certificato di residenza "storico" in corso di validità (in Italia da almeno 12 mesi)
- Documento identificativo del calciatore
- Documentazione comprovante l'attività lavorativa (dichiarazione del datore di lavoro certificata dall'Ente competente – es. ufficio del lavoro) oppure di studio (certificato d'iscrizione e frequenza a corsi scolastici o assimilabili riconosciuti dalle competenti autorità)
- Dichiarazione del calciatore attestante la Federazione di provenienza e l'esatta denominazione della Società per la quale era tesserato

Documentazione aggiuntiva per i minorenni:

- Stato di famiglia in corso di validità

b) Calciatori minorenni mai tesserati all'estero

La richiesta deve essere depositata o spedita a mezzo raccomandata all'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta della L.N.D. (Via A. Volta 3, 10122 TORINO) e sulla busta dell'eventuale spedizione deve essere indicata la dicitura "TESSERAMENTO STRANIERI".

Qui di seguito si provvede a specificare la documentazione necessaria per ottenere l'autorizzazione da parte del Comitato Regionale (la data di spedizione delle pratiche NON rappresenta la decorrenza del tesseramento, in quanto i calciatori stranieri possono essere utilizzati ESCLUSIVAMENTE previa autorizzazione):

b.1) Calciatore extracomunitario minorenne mai tesserato per Federazioni estere – STATUS 71 (*vincolo annuale, termini di tesseramento 31/03/2012, senza possibilità di svincolo e/o trasferimento*)

- Modulo di tesseramento
- Dichiarazione del calciatore su eventuali precedenti tesseramenti all'estero (firmata dal calciatore e da entrambi i genitori)
- Certificato di iscrizione presso Istituto Scolastico in originale
- Documento identificativo del calciatore
- Documento identificativo di entrambi i genitori
- Certificato contestuale di residenza e di stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza in originale
- Permesso di soggiorno del calciatore e di entrambi i genitori (nel caso di permessi di soggiorno scaduti, presentare la copia del vecchio permesso e la richiesta di rinnovo).

b.2) Calciatore comunitario minorenne mai tesserato per Federazioni estere – STATUS 70 (*vincolo annuale, termini di tesseramento 31/03/2012, senza possibilità di svincolo e/o trasferimento*)

- Modulo di tesseramento
- Dichiarazione del calciatore su eventuali precedenti tesseramenti all'estero (firmata dal calciatore e da entrambi i genitori)
- Certificato di iscrizione presso Istituto Scolastico in originale
- Documento identificativo del calciatore
- Documento identificativo di entrambi i genitori
- Certificato contestuale di residenza e di stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza in originale

1.2. Aggiornamento di posizione dei calciatori dilettanti privi di cittadinanza italiana.

La richiesta deve essere depositata o spedita a mezzo raccomandata all'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta della L.N.D. (Via A. Volta 3, 10122 TORINO)) e sulla busta dell'eventuale spedizione deve essere indicata la dicitura "TESSERAMENTO STRANIERI".

I Comitati Regionali e le Divisioni della L.N.D. procedono alla ratifica delle "Richieste di Tesseramento" per i **calciatori privi di cittadinanza italiana ma già tesserati nella precedente Stagione Sportiva sia con vincolo della LND, sia con vincolo del Settore Giovanile e Scolastico.** La data di spedizione o di deposito delle pratiche

NON rappresenta la decorrenza del tesseramento, in quanto i calciatori stranieri possono essere utilizzati ESCLUSIVAMENTE previa autorizzazione dei Comitati Regionali e delle Divisioni della L.N.D. Sarà pertanto il Comitato Regionale ad informare la Società sulla possibilità di utilizzare il calciatore e sulla decorrenza del tesseramento.

Qui di seguito si provvede a specificare la documentazione necessaria per ottenere l'autorizzazione da parte dell'ufficio tesseramento del Comitato Regionale all'utilizzo dei calciatori privi di cittadinanza italiana:

a) Calciatore extracomunitario mai tesserato per Federazioni estere – STATUS 71 (*vincolo annuale, termini di tesseramento 31/03/2012, senza possibilità di svincolo e/o trasferimento*)

- Modulo di tesseramento
- Certificato di residenza "storico" in corso di validità (in Italia da almeno 12 mesi)
- Permesso di soggiorno del calciatore valido per l'intera Stagione Sportiva in corso (se scaduto o in scadenza, allegare copia della richiesta di rinnovo)

Documentazione aggiuntiva per i minorenni:

- Permesso di soggiorno dei genitori valido per l'intera Stagione Sportiva in corso (se scaduto o in scadenza, allegare copia della richiesta di rinnovo)
- Stato di famiglia in corso di validità.

b) Calciatore comunitario mai tesserato per Federazioni estere – STATUS 70 (*vincolo annuale, termini di tesseramento 31/03/2012, senza possibilità di svincolo e/o trasferimento*)

- Modulo di tesseramento
- Certificato di residenza "storico" in corso di validità (in Italia da almeno 12 mesi)

Documentazione aggiuntiva per i minorenni:

- Stato di famiglia in corso di validità.

c) Calciatore extracomunitario già tesserato per Federazioni estere – STATUS 7 (*vincolo annuale, termini di tesseramento 31/12/2011, senza possibilità di svincolo e/o trasferimento, un solo tesserato con status 7 per ogni Società*)

- Modulo di tesseramento
- Certificato di residenza "storico" in corso di validità (in Italia da almeno 12 mesi)
- Permesso di soggiorno del calciatore valido per l'intera Stagione Sportiva in corso (se scaduto o in scadenza, allegare copia della richiesta di rinnovo)
- Documentazione comprovante l'attività lavorativa (dichiarazione del datore di lavoro certificata dall'Ente competente – es. ufficio del lavoro) oppure di studio (certificato d'iscrizione e frequenza a corsi scolastici o assimilabili riconosciuti dalle competenti autorità)

Documentazione aggiuntiva per i minorenni:

- Permesso di soggiorno dei genitori valido per l'intera Stagione Sportiva in corso (se scaduto o in scadenza, allegare copia della richiesta di rinnovo)
- Stato di famiglia in corso di validità.

d) Calciatore comunitario già tesserato per Federazioni estere – STATUS 20 (*vincolo annuale, termini di tesseramento 31/12/2011, senza possibilità di svincolo e/o trasferimento, un solo tesserato per ogni Società*)

- Modulo di tesseramento
- Certificato di residenza "storico" in corso di validità (in Italia da almeno 12 mesi)
- Documentazione comprovante l'attività lavorativa (dichiarazione del datore di lavoro certificata dall'Ente competente – es. ufficio del lavoro) o di studio (certificato d'iscrizione e frequenza a corsi scolastici o assimilabili riconosciuti dalle competenti autorità)

Documentazione aggiuntiva per i minorenni:

- Stato di famiglia in corso di validità.

e) Calciatore extracomunitario o comunitario mai tesserato per Federazioni estere, ma tesserato per la F.I.G.C. entro la Stagione Sportiva 2003/2004

– **STATUS 80** (*vincolo pluriennale, termini di tesseramento 31/03/2012, può essere svincolato e/o trasferito*)

- Modulo di tesseramento

- Certificato di residenza "storico" in corso di validità (in Italia da almeno 12 mesi)
- Per gli extracomunitari anche il permesso di soggiorno del calciatore valido per l'intera Stagione Sportiva in corso (se scaduto o in scadenza, allegare copia della richiesta di rinnovo).

1.3. Primo tesseramento calciatori minori stranieri di settore giovanile e scolastico

La richiesta deve essere depositata o spedita a mezzo raccomandata esclusivamente alla Delegazione Provinciale o Distrettuale territorialmente competente e sulla busta dell'eventuale spedizione deve essere indicata la dicitura: "TESSERAMENTO STRANIERI"

Qui di seguito si provvede a specificare la documentazione necessaria per il tesseramento dei calciatori minori stranieri di età compresa tra gli 8 e i 17 anni è per la corrente Stagione Sportiva, la seguente:

- Modulo di tesseramento
- Dichiarazione del calciatore su eventuali precedenti tesseramenti all'estero (firmata dal calciatore e da entrambi i genitori; *nel caso in cui il calciatore fosse stato precedentemente tesserato all'estero, la richiesta dovrà essere inoltrata direttamente all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.*)
- Certificato di iscrizione presso Istituto Scolastico in originale
- Documento identificativo del calciatore
- Documento identificativo di entrambi i genitori
- Certificato contestuale di residenza e di stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza in originale
- Per gli **extracomunitari** anche permesso di soggiorno del calciatore e di entrambi i genitori (nel caso di permessi di soggiorno scaduti, presentare la copia del vecchio permesso e la richiesta di rinnovo)

La Delegazione Provinciale o Distrettuale di competenza dovrà ritirare la richiesta di tesseramento accompagnata dalla documentazione prevista, verificandone la completezza, per poi trasmetterla in originale, accompagnata dal modulo di richiesta di tesseramento debitamente firmato, al Comitato Regionale per l'autorizzazione all'utilizzo del calciatore. Il Comitato Regionale provvederà quindi a ratificare il tesseramento attraverso le procedure "on-line". La Società potrà verificare l'avvenuta ratifica consultando il "tabulato calciatori S.G.S." che riporterà il nominativo del giocatore tesserato e la data della decorrenza del tesseramento.

Successivamente il Comitato Regionale provvederà all'invio del tesserino del giocatore inoltrando la documentazione alla FIGC Ufficio Tesseramento - Commissione richieste tesseramento minori, per la verifica di competenza e l'adozione, ove necessario, di ogni conseguente provvedimento, compreso quello di revoca del tesseramento.

*Le richieste di tesseramento per i calciatori minori **in affidamento/tutela** e per i calciatori minori **provenienti da Federazione estera** dovranno essere trasmesse direttamente alla Commissione tesseramento minori della F.I.G.C. in via G. Allegri 14, 00198 Roma. Il tesseramento per mezzo della Carta Assicurativa, per i calciatori in età compresa tra i 5 e 7 anni, necessita esclusivamente dell'assenso degli esercenti la potestà genitoriale all'espletamento dell'attività.*

1.4. Calciatori di nazionalità italiana provenienti da federazione estera

La richiesta deve essere presentata all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. (via Gregorio Allegri 14, 00198 ROMA).

Documentazione necessaria per ottenere l'autorizzazione da parte dell'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. (la data di spedizione delle pratiche NON rappresenta la decorrenza del tesseramento, in quanto i calciatori stranieri possono essere utilizzati ESCLUSIVAMENTE previa autorizzazione, che sarà comunicata a mezzo posta):

- Modulo di tesseramento
- Certificato di cittadinanza e di residenza
- Documento identificativo del calciatore

- Dichiarazione del calciatore attestante la Federazione di provenienza e l'esatta denominazione della Società per la quale era tesserato

1.5. Calciatori di nazionalità italiana, nati all'estero ma mai tesserati per altra federazione

La richiesta deve essere depositata o spedita a mezzo raccomandata all'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta della L.N.D. (Via A. Volta 3, 10122 TORINO) e sulla busta dell'eventuale spedizione deve essere indicata la dicitura "TESSERAMENTO STRANIERI".

Documentazione necessaria per ottenere l'autorizzazione da parte dell'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta:

- Modulo di tesseramento
- Certificato di cittadinanza e di residenza
- Documento identificativo del calciatore
- Dichiarazione del calciatore che attesti di non essere mai stato tesserato per Società appartenenti a Federazioni estere

Un caso particolare, inerente il tesseramento dei calciatori extracomunitari, e la decisione della Commissione Disciplinare della LND del Piemonte e V. A.

Dal Comunicato Ufficiale del C. R. P.V.A. n.33 del 24/11/11

b) Ricorso della Società A.S.D. CENISIA avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 30 del 03/11/2011, Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta – Gara ARDOR SAN FRANCESCO – CENISIA del 16/10/2011 – Promozione Girone B Con ricorso tempestivamente proposto e regolarmente notificato alla controparte la Società A.S.D. CENISIA ha proposto reclamo avverso il provvedimento del Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 30 del 03/11/2011, con il quale, in accoglimento del ricorso presentato dalla USD Ardor San Francesco, veniva affermata l'irregolarità della posizione del giocatore Myeshtri Fatjon ed applicate le conseguenti sanzioni regolamentari.

Nel merito il Giudice Sportivo aveva accertato presso l'Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale che il calciatore Myeshtri, schierato dal Cenisia nella gara in oggetto, risultava essere stato svincolato automaticamente a decorrere dal 01/07/2011 in quanto calciatore dilettante straniero extracomunitario. Atteso che alla data dell'incontro con l'Ardor non risultava formalizzato l'aggiornamento di posizione, il giocatore doveva ritenersi ancora svincolato e quindi non poteva prendere parte all'incontro.

Della decisione adottata dal Giudice Sportivo si duole la Società Cenisia, evidenziando quanto segue:

- in data 13/10/11, quindi antecedentemente all'incontro, era stata depositata presso il competente ufficio la richiesta di tesseramento del giocatore Myeshtri Fatjon, corredata di tutti i documenti necessari;
- il giocatore in questione è stato tesserato per il Cenisia fin dall'età di anni 14 senza soluzione di continuità;
- il tesseramento doveva decorrere 24 ore dopo la sua formalizzazione in quanto non esistevano controindicazioni documentali e per non creare una disparità di trattamento tra il calciatore italiano e quello extracomunitario.

Al fine di valutare la fondatezza o meno delle ragioni esposte nel ricorso in esame occorre esaminare con attenzione la normativa di riferimento che è senza dubbio, per quanto riguarda i calciatori di nazionalità non italiana, residenti in Italia, quella prevista dall'art. 40 comma 11 bis delle N.O.I.F. . Ebbene, la lettura della norma pare non lasciare spazio a dubbi di sorta in merito alla necessità di attendere che la F.I.G.C. svolga i necessari controlli

in ordine alla sussistenza dei requisiti indicati dalla norma stessa, facendo decorrere il tesseramento dalla data di comunicazione della Federazione.

Appare al tempo stesso di solare evidenza che la norma suindicata si riferisca in modo pressoché esclusivo al caso di un nuovo tesseramento che venga richiesto per la prima volta dalla Società che voglia tesserare un calciatore straniero residente in Italia.

Il requisito di non essere mai stato tesserato per una Federazione estera posto dalla norma regolamentare può, infatti, solo riguardare il calciatore straniero che venga tesserato per la prima volta per una Società italiana. Ovviamente la stessa richiesta ed il conseguente accertamento da parte della Federazione italiana non avrebbero alcuna ragion d'essere qualora non di nuovo (inteso come primo in Italia) tesseramento si tratti, bensì di un semplice aggiornamento di posizione da parte del calciatore straniero già tesserato in precedenza con Società italiana.

Ne consegue che nel caso in cui la richiesta di tesseramento consista in un mero aggiornamento di posizione del calciatore privo di cittadinanza italiana, non appare esservi ragione alcuna per giustificare una disparità di trattamento tra il giocatore italiano e quello straniero, facendo decorrere il tesseramento del primo dal momento del deposito della domanda, e quello del secondo dall'autorizzazione comunicata dalla Società.

Sotto tale profilo le ragioni della ricorrente sono ampiamente condivisibili pur trovando nelle norme federali e nell'applicazione delle stesse da parte degli Organi competenti un ostacolo ad oggi insuperabile.

Se pur trattasi di una disciplina estremamente discriminatoria e penalizzante per il calciatore straniero, peraltro sempre più utilizzato anche nell'ambito dilettantistico, la stessa deve comunque trovare pieno rispetto da parte delle Società che intendono tesserare il giocatore di cittadinanza estera, come è stato ben chiarito dal Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta con la "Guida al tesseramento dei calciatori stranieri" pubblicata sul Comunicato Ufficiale del 04/07/2011. Al punto 1.2 del Comunicato viene disciplinato proprio il caso dell'aggiornamento di posizione dei calciatori dilettanti privi di cittadinanza italiana. Vi si afferma che la data di spedizione o di deposito della pratica NON rappresenta la decorrenza del tesseramento, in quanto i calciatori stranieri possono essere utilizzati esclusivamente previa autorizzazione dei Comitati Regionali e delle divisioni della L.N.D. Alla luce del quadro regolamentare in essere e della concreta applicazione che dello stesso è stata stabilita in ambito federale, con puntuale comunicazione di ciò alle Società dilettantistiche, la Commissione Disciplinare non può che sancire l'irregolarità della posizione del calciatore Myeshtri Fatjon in quanto schierato dalla ricorrente senza che il medesimo risultasse tesserato.

Al tempo stesso la Commissione ritiene opportuno sottolineare che tale disparità di trattamento tra i calciatori stranieri residenti in Italia, e già tesserati, magari per più anni, per una Società italiana, ed i calciatori italiani non abbia alcuna ragion d'essere, ed auspica che nella competente sede possa essere al più presto individuata una soluzione tesa ad equipararli ai fini della decorrenza del tesseramento.

Ciò premesso la Commissione Disciplinare **RESPINGE** il ricorso in oggetto addebitando la tassa di reclamo che non risulta versata.

1.6. Richieste di informazioni per tesseramento calciatori stranieri

Le Società che hanno necessità di richiedere informazioni relativamente alle pratiche di tesseramento dei calciatori stranieri di Lega Nazionale Dilettanti o di Settore Giovanile e Scolastico potranno inviare un' e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

pva.stranierilnd@postalnd.it
pva.stranierisgs@postalnd.it

**Publicato in Torino ed affisso all'albo del
Comitato Regionale LND del Piemonte e Valle d'Aosta
il 4 Luglio 2011**

5.12 Dirigenti: tesseramento ed assicurazione obbligatoria

A - Tesseramento dei Dirigenti

Il tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori nella gestione sportiva avviene all'atto dell'iscrizione al Campionato della società di appartenenza. A tal fine le società sono tenute a comunicare alle Leghe professionistiche o al competente "Sportello Unico" i nominativi dei dirigenti e dei collaboratori, precisandone le qualifiche e gli incarichi.

Ogni variazione deve essere comunicata entro venti giorni dal suo verificarsi e, agli effetti federali, ha efficacia a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione.

I dirigenti per poter scendere in campo devono essere muniti di tessera valida per la stagione in corso (**tessera impersonale**); per i dirigenti delle squadre giovanili, la tessera viene rilasciata dallo "Sportello Unico" costituito presso la Delegazione della LND territorialmente competente; può contenere fino ad un massimo di sei nominativi e deve essere accompagnata da un elenco nominativo dei dirigenti in essa contenuti.

B - Assicurazione Obbligatoria dei Dirigenti

A far data dal 1° luglio 2005, in base all'art. 51 comma 1 e 2 della Legge 289/2002, è prevista la stipula di un'assicurazione obbligatoria per i dirigenti di Società.

Per opportuna conoscenza degli interessati, si riporta di seguito il predetto articolo:

Art. 51 - (Disposizioni in materia di assicurazione degli sportivi)

1. A decorrere dal 1° luglio 2003, sono soggetti all'obbligo assicurativo gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva.

2. L'obbligatorietà dell'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente.

5.13 Svincolo, annullamento e revoca tesseramento

a) Svincolo, Annullamento e Revoca Tesseramento Annuale di Competenza della FIGC

a1) **Revoca del tesseramento per gravi e documentati motivi di carattere eccezionale** (Art. 42/1/c delle NOIF)

Art. 42/1/c delle NOIF: il tesseramento può essere revocato per motivi di carattere eccezionale sulla base di determinazione insindacabile del Presidente Federale; la revoca ha effetto dalla data della determinazione. La richiesta di revoca firmata dal calciatore e

da entrambi gli esercenti la potestà genitoriale, corredata dalla relativa documentazione, verrà esaminata dal Settore Giovanile e Scolastico, che ne valuterà l'eccezionalità e rilascerà il proprio parere da trasmettere al Presidente Federale per l'eventuale adozione del provvedimento di revoca. La richiesta stessa deve essere trasmessa dagli esercenti la potestà genitoriale del minore in duplice copia da inviare a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al Presidente del Settore Giovanile e Scolastico ed alla Società per la quale il calciatore è tesserato.

La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla lettera inviata al Settore Giovanile e Scolastico.

Le richieste prive della ricevuta della raccomandata spedita alla Società e/o della idonea documentazione sono automaticamente respinte.

b) Svincolo, Annullamento e Revoca Tesseramento annuale di competenza dei Comitati Regionali e/o delle Delegazioni Provinciali

b1) Svincolo per Rinuncia (Art. 107, comma 1, delle NOIF)

Così come disposto annualmente dalla FIGC, con apposito Comunicato Ufficiale ed ai sensi dell'Art. 107, comma 1, ultimo capoverso delle Norme Organizzative Interne, i calciatori "giovani" tesserati con vincolo annuale, entro le date indicate dallo stesso C.U., possono essere inclusi in lista di svincolo da inoltrare o depositare, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, presso i Comitati Regionali o le Delegazioni della LND territorialmente competenti entro i termini stabiliti e, nel caso di spedizioni a mezzo posta, sempre che la lista pervenga entro i dieci giorni dalla scadenza dei termini stessi. Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal giorno successivo alla scadenza dei termini suddetti.

I Comitati Regionali pubblicano nei propri Comunicati Ufficiali, al termine del periodo previsto per gli svincoli, gli elenchi dei calciatori svincolati.

b2) Svincolo per Inattività della Società

(Art. 110, comma 6 e 7 delle NOIF e Norma transitoria dell'Art. 31, comma 3 delle NOIF)

(Comma 6) - I calciatori "giovani" tesserati con vincolo annuale per Società partecipanti esclusivamente alle attività organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica hanno diritto allo svincolo per inattività nel caso che la Società, prima del 31 gennaio, **si ritiri dal campionato o ne sia esclusa.**

Tale disposizione non si applica se la Società ha titolo per partecipare ad altri Campionati. I calciatori delle categorie "**Pulcini**" ed "**Esordienti**" hanno diritto di essere svincolati se le Società per le quali sono tesserati non si iscrivono alle relative attività entro il 30 marzo.

Lo svincolo dei calciatori "giovani", nelle ipotesi sopraindicate, è automatico e dello stesso provvedono a dar atto i Comitati Regionali territorialmente competenti con pubblicazione nei propri Comunicati Ufficiali.

b3) Svincolo per cambio di residenza (Art. 110, comma 7 e Art. 111, comma 1 delle NOIF)

(Comma 7) – Le Delegazioni della LND territorialmente competenti, in ogni momento della stagione sportiva, possono disporre la revoca di tesseramenti dei calciatori "giovani" delle categorie "Pulcini" ed "Esordienti" **quando sia provato** il trasferimento dei

medesimi, unitamente ai rispettivi nuclei familiari, in località, anche della stessa città, che non consentano lo svolgimento dell'attività presso la Società titolare del tesseramento.

Le restanti categorie (giovanissimi ed allievi) rientrano nelle competenze del Settore Giovanile e Scolastico, che valuterà la richiesta trasmettendo il proprio parere al Presidente Federale per l'eventuale adozione del provvedimento di revoca del tesseramento secondo i criteri contenuti nell'Art. 111, comma 1, delle NOIF.

b4) Svincolo per inattività del calciatore (Art. 109 delle NOIF)

1) Il calciatore "giovane", vincolato con tesseramento annuale, che dopo quattro giornate dall'inizio del campionato, non abbia preso parte ad alcuna gara, per motivi a lui non imputabili, può richiedere l'annullamento del tesseramento.

A tal fine il calciatore deve inviare lettera raccomandata con ricevuta di ritorno firmata anche dagli esercenti la potestà genitoriale al **Comitato Regionale** competente territorialmente (rimettendone copia, a mezzo raccomandata, anche alla Società di appartenenza).

La ricevuta della raccomandata diretta alla Società deve essere allegata alla lettera inviata al **Comitato Regionale** territorialmente competente.

La Società può proporre opposizione entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, inviata al Comitato Regionale e per conoscenza al calciatore.

L'opposizione non effettuata da parte della Società nei modi e nei termini indicati, è considerata adesione alla richiesta del calciatore.

2) Lo svincolo per inattività può essere richiesto d'accordo con la Società, prima dell'inizio dell'attività calcistica (Campionati o Tornei). Tale richiesta, firmata dal calciatore e dagli esercenti la potestà genitoriale, dovrà essere inviata per raccomandata con ricevuta di ritorno al Comitato Regionale competente, corredata dall'assenso della Società d'appartenenza e dall'originale del cartellino attestante il tesseramento.

5.14 Procedura telematica per lo svincolo dei calciatori

(Comitato Regionale PVA – Comunicato Ufficiale n. 33 del 24/11/11)

1. Collegarsi al sito istituzionale della L.N.D. all'indirizzo www.lnd.it;
2. Entrare nell'Area "Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta" attraverso l'accesso rapido sulla destra della pagina iniziale;
3. Cliccare "AREA SOCIETA'" in alto a destra;
4. Nello spazio ID scrivere "LND" seguito dal numero di matricola della Società;
5. Nello spazio PW inserire la password;
6. Entrare in "AREA AGONISTICA"
7. Dalla sezione "ATLETT", cliccare su "SVINCOLI DILETTANTI" o "SVINCOLI SGS" (in caso di difficoltà seguire l'aiuto in linea, cliccando su "?")
8. "Aggiungere" i calciatori che si intende svincolare nel "DOCUMENTO PROVVISORIO di SVINCOLO" (fino a quando il documento è "provvisorio", è possibile operare sullo stesso). È sufficiente cliccare sul nominativo del calciatore e successivamente sul tasto "aggiungi".

9. Solo quando si ha la certezza di non aver necessità di svincolare altri giocatori o di modificare il documento di svincolo, cliccare su “RENDI DEFINITIVO” e, quindi, su “STAMPA DOCUMENTO DEFINITIVO”. In questo modo è stata prodotta la stampa dei calciatori svincolati, riconoscibile dal fatto che in alto è riprodotto un codice a barre; detta stampa dovrà essere firmata dal legale rappresentante della Società e depositata, o inviata a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, non oltre il termine ultimo fissato il 16 dicembre 2011 (ore 19): è consentito produrre un solo Documento Definitivo, stampato il quale non è più possibile effettuare movimenti legati allo svincolo dei propri calciatori. L'unico modo per ottenere lo svincolo dei propri tesserati è depositare, o spedire, il “documento svincolo definitivo” entro la data consentita.

DENTRO LE REGOLE

ART 118 NOIF - VARIAZIONE ATTIVITÀ

1. Il calciatore non professionista o giovane dilettante tesserato per una società di calcio a undici, può variare l'attività, nei periodi fissati dal Consiglio Federale, tesserandosi per una diversa società di calcio a cinque. Fermo restando il tesseramento con la società di calcio a undici, alla prima variazione di attività, il calciatore assume contemporaneamente il tesseramento con la società di calcio a cinque.
2. Il calciatore non professionista di calcio a cinque o giovane dilettante tesserato per una società di calcio a cinque, può variare l'attività, nei periodi fissati dal Consiglio Federale, tesserandosi per una diversa società di calcio a undici. Fermo restando il tesseramento con la società di calcio a cinque, alla prima variazione di attività, il calciatore assume contemporaneamente il tesseramento con la società di calcio a undici.
3. La variazione di attività consente al calciatore non professionista e giovane dilettante di svolgere l'attività sportiva esclusivamente per la società a favore della quale ha effettuato la variazione.
4. Le variazioni di attività successive alla prima possono essere effettuate dal calciatore una sola volta per ogni stagione sportiva e solo a favore delle società di calcio a undici e di calcio a cinque con le quali è tesserato.
5. Non è consentita la variazione di attività per i calciatori che hanno sottoscritto accordi economici ai sensi dell'art.94 ter.
6. La richiesta di variazione di attività deve essere redatta su apposito modulo, debitamente sottoscritta dal calciatore e nel caso di minore di età anche dall' esercente la potestà genitoriale, nonché dal legale rappresentante della Società per la quale il calciatore chiede il tesseramento. Tale richiesta deve essere depositata o inviata a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento alla Lega, ai Comitati o alle Divisioni. La data di deposito o di spedizione del plico postale stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento e della variazione di attività.
7. I calciatori non professionisti e giovani dilettanti tesserati per società che svolgono sia attività di calcio a undici sia attività di calcio a cinque possono svolgere entrambe le discipline a favore della società presso la quale sono tesserati.

Tratto da:

“Il Calcio Illustrato” - Novembre 2011 - Mattia Grassani – Avvocato di Diritto Sportivo